

Cassa Integrazione

DECRETO AGOSTO 2020

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione della CIG, dell'assegno ordinario e della cassa in deroga, incrementate a determinate condizioni di ulteriori 9 settimane.

I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale COVID-19 nazionale per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere. Per le successive 9 settimane, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane, è previsto invece un contributo addizionale il cui ammontare è determinato dal raffronto del fatturato aziendale relativo al primo semestre del 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019.

Il raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019 può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo di versamento di un contributo addizionale determinato nel seguente modo:

- ◆ niente cali di fatturato - il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- ◆ riduzione fatturato fino al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all'analogo periodo 2019 - aliquota del 9%;
- ◆ calo di fatturato pari o superiore al 20% - nessun contributo addizionale,
- ◆ avvio attività dal primo gennaio 2019 - nessun contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato.

Il secondo periodo di nove settimane è utilizzabile solo se sono già state integralmente utilizzate le prime nove settimane.

I periodi di cassa integrazione che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, che i datori di lavoro hanno già chiesto in base alla precedente disciplina, vengono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal Decreto Agosto.

Le scadenze per la presentazione delle domande di CIG, CIGS, ASO e CISOA sono le seguenti:

- le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello dell'inizio del periodo di CIG;
- la comunicazione dei dati per il pagamento diretto (Sr41) può essere inviata entro la fine del mese dopo il periodo di CIG oppure entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione

Slittamento al 31 agosto per le scadenze collocate entro il 31 luglio e al 30 settembre le scadenze collocate tra il 1 e il 31 agosto.